



COMUNE DI CASTELFIDARDO

- PROVINCIA DI ANCONA -

ORDINANZA N. 36 del 29 NOV 2018

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: NORME PER LA MACELLAZIONE DI OVICAPRINI DESTINATI ALL'ESCLUSIVO CONSUMO FAMILIARE PRESSO IL DOMICILIO DEI PRIVATI PERIODO STAGIONALE 2018-2019.

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 e l'art. 13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298 Regolamento sulla vigilanza delle carni;
VISTO il Reg. 178/02 CE che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Reg. 852/04 CE sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il D.L.vo 193/07 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
VISTO il reg. 1099/09 CE sulla protezione degli animali durante la macellazione, e il D.L.vo n. 131 del 6/11/13, sanzionatorio del suddetto Regolamento;
VISTO Decreto del Ministero della Salute del 28/06/2016 "obbligo del modello 4 elettronico";
VISTO il Reg. CE 21/2004 e smi "Che istituisce un sistema di identificazione e registrazione delle specie ovina e caprina e che modifica il Reg. 175/02 e le direttive 92/102 CEE e 64/432 CEE";
VISTO il Reg. CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
VISTE le "Linee di indirizzo per l'attività di macellazione degli animali della specie ovicaprina effettuata per il consumo domestico delle carni" della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
VISTO la nota del f/f Direttore del S.I.A.O.A – U.O.C. "Prodotti Avicunicoli, Selvaggina e Carni Rosse" dell'ASUR Marche – Area Vasta 2, prot. n° 180002 del 23/11/2018 con la quale si indicano le modalità da espletare al fine di consentire la macellazione dei ovicapri a domicilio ad uso familiare,

ORDINA

Per il periodo stagionale 2018 – 2019, è consentita la macellazione degli animali della specie ovicapri allevati per il consumo familiare presso il domicilio

DA LUNEDI' 3 DICEMBRE 2018 a SABATO 16 FEBBRAIO 2019

A tal fine dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

1. La macellazione è consentita esclusivamente nel periodo sopra indicato nell'orario diurno e previa comunicazione al Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n°2, **da farsi almeno 48 ore prima della macellazione, mediante versamento dei diritti veterinari stabiliti in € 8,49 per ogni ovicapriano presso C.U.P. dei distretti sanitari o in alternativa sui c.c.p. Pagamento su Conto Corrente Postale n. 16767600 (Fabriano) – 166566605 (Jesi) – 17549601 (Senigallia) – 17338609 (Ancona) o tramite Bonifico bancario sul conto: IBAN IT 87I031110260000000008172, intestato all'ASUR Marche con l'indicazione della causale "macellazione di ovicapriano a domicilio per uso familiare".**



COMUNE DI CASTELFIDARDO

- PROVINCIA DI ANCONA -

Copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata al Medico Veterinario all'atto della visita sanitaria;

2. Potranno essere macellati a domicilio dell'allevatore **ovicapriani (fino ad un massimo 4, di età inferiore a 12 mesi, o 8 agnelli-capretti di peso vivo inferiore ai 15 kg)** detenuti in un'azienda in possesso di un codice di registrazione aziendale, il cui arrivo sia stato preventivamente comunicato all'Unità Operativa Sanità Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2, per l'esclusivo fabbisogno del nucleo familiare del proprietario dell'allevamento e per i quali sia dimostrabile l'esatta origine all'atto della visita ispettiva delle carni mediante presentazione della "Comunicazione di macellazione domiciliare di ovicapriani e suini". **Non è consentita la macellazione di ovicapriani di età superiore ai 12 mesi;**
3. Gli animali devono essere storditi prima della macellazione nel rispetto della normativa in materia di benessere animale (Reg. 1099/09 CE) mediante pistola a proiettile captivo o stordimento elettrico;
4. **La visita sanitaria delle carni verrà effettuata nelle sedi, giorni e orari stabiliti dal f/f Direttore del servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2 riportati in allegato e dovrà essere effettuata entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla macellazione. All'atto della visita sanitaria dovranno essere presentati al Medico Veterinario Ufficiale;**
 - a) **I seguenti organi tutti interi, in contenitore rigido a tenuta stagna: testa, lingua, esofago, trachea, polmoni, cuore, fegato, diaframma, milza, reni;**
 - b) **La "Comunicazione di macellazione domiciliare di ovicapriani"**
 - c) **La ricevuta di versamento di Euro 8,49 come indicato al punto 1, riportante il nome del proprietario degli animali, la sede del domicilio e la causale;**

SEDI E ORARI DI APERTURA DEI PUNTI DI VISITA ISPETTIVA DEGLI OVINICAPRINI MACELLATI A DOMICILIO PER L'ESCLUSIVO CONSUMO FAMILIARE

DA LUNEDI' 03 DICEMBRE 2018 A SABATO 16 FEBBRAIO 2019 (ESCLUSO I GIORNI FESTIVI)

	Lun.	Mar.	Mer.	Giov.	Ven.	Sab.
ANCONA - CRAS Via Colombo,106	11.30-12.00				08.00-08.30	08.00-08.30
CASTELFIDARDO Via XXIV Aprile, 61		08.30-09.30		08.30-09.30		09.30-10.00
CHIARAVALLE Piazza Garibaldi, 24			8.00-8.30			12 - 12.30

5. **La visita sanitaria degli ovicapriani macellati a domicilio per il consumo familiare è obbligatoria.**
6. E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio, dei prodotti da esse derivati e la macellazione per conto terzi al di fuori di macelli riconosciuti ai sensi del Reg. CE n. 853/2004. Tali attività sono punite, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D. Lgs 6 novembre 2007 n.193. Inoltre, siffatte carni/preparazione o prodotti ottenuti saranno sottoposti a sequestro e distruzione;
7. La mancata comunicazione della macellazione degli ovicapriani per il consumo familiare o presentazione degli organi previsti alla visita ispettiva di controllo da parte di un Medico Veterinario Ufficiale è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'applicazione della



COMUNE DI CASTELFIDARDO

- PROVINCIA DI ANCONA -

sanzione amministrativa prevista dall'art. 62 del RD n. 3298/1928. Inoltre, siffatte carni saranno sottoposte al sequestro e distruzione;

8. Il mancato stordimento degli ovicaprini prima della macellazione è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dal D.L.vo 131 del 06/11/2013.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione e sarà comunicata alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché inviata agli agenti di forza pubblica sotto indicati che vengono incaricati del controllo del rispetto della medesima:

- Al Comando di polizia Municipale.
 - Al Comando dell'Arma dei Carabinieri.
 - All'ASUR Area Vasta 2 – Dipartimento di Prevenzione
- I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

/rg

IL SINDACO

Dott. Roberto Ascani

